Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Mancata risposta tempestiva da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi alla presenza di piombo nelle munizioni sui quali si è fondata una proposta di restrizioni

Caso aperto
Caso 2124/2021/MIG - **Aperto(a) il** 17/12/2021 - **Raccomandazione su** 02/05/2022 - **Decisione del** 14/11/2022 - **Istituzione coinvolta** Autorità europea per la sicurezza alimentare (Raccomandazione accettata dall'istituzione) |

Capo dell'unità Servizi per gli affari giuridici

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Egregio signor X,

Il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La Mediatrice mi ha chiesto di trattare il caso a suo nome.

La denuncia riguarda il ritardo subito dall'EFSA nel trattare una richiesta di accesso del pubblico a un'e-mail (compresi gli allegati) inviata dall'EFSA all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nel contesto di una procedura di restrizione ai sensi del regolamento REACH nel giugno 2020.

Abbiamo deciso di avviare un'indagine su questa denuncia per esaminare il modo in cui l'EFSA ha trattato la richiesta di accesso del denunciante.

Il denunciante ritiene che l'EFSA non sia stata giustificata a prorogare più volte il termine per la sua risposta, sostenendo che ciò non è in linea con il regolamento 1049/2001. In particolare, il denunciante sostiene che la portata della documentazione non avrebbe dovuto dar luogo a un ritardo e che l'EFSA non aveva né buone ragioni né fornito una giustificazione sufficiente per un'eventuale proroga del termine. Il denunciante sostiene inoltre che l'EFSA deve essere a conoscenza dell'importanza e della pertinenza dei documenti in questione (data la consultazione pubblica allora in corso condotta dall'ECHA) e afferma che la mancata fornitura dei documenti richiesti entro il termine prescritto l'ha privata della possibilità di valutare in modo significativo le risultanze dell'ECHA e di dimostrare (più a fondo di quanto potrebbe) i contributi che ha fornito nella consultazione pubblica svolta dall'ECHA.

Come primo passo, riteniamo necessario rivedere i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante e nel fascicolo relativo all'EFSA. Le saremmo grati se l'EFSA potesse fornire copie di tali documenti, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica criptata, [1] entro il 10 gennaio 2022.

I documenti oggetto della richiesta di accesso al pubblico saranno trattati in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che l'EFSA scelga di condividere con noi in merito alla riservatezza. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con questo status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

Riteniamo inoltre che sarebbe utile programmare una riunione tra l'EFSA e la squadra investigativa del Mediatore in cui discutere il caso. Il funzionario incaricato delle indagini, la sig.ra Michaela Gehring, può essere contattato per organizzare i dettagli di questa riunione, idealmente entro il 31 gennaio 2021.

Con sincerità,

Rosita Hickey, direttrice delle indagini

Strasburgo, 17.12.2021

[1] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.